

Sentenza Commissariale 25 gennaio 1958 che dichiara affrancati gli usi civici di pascolo gravanti su terreni di proprietà privata mediante cessione di terreni in proprietà della popolazione

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici se dente in Roma ha pronunciato la seguente sentenza nella causa posta in decisione all'udienza del 13 luglio 1957 vertente tra il Comune di Marta, in persona del suo Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. Bruno Volpi, via Borgo Angelico n. 20 e rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Salvatori per delega in calce all'atto riassuntivo del giudizio del 5 gennaio 1957, attore non comparso; e Carletti Elvira fu Gorgonio in Gargana e Carletti Angela Maria fu Ugo in Chiarini, quest'ultima anche quale unica figlia ed erede di Carletti Anita, elettivamente domiciliate in Roma, via Pierluigi da Palestrina 48 presso l'avv. Giorgio Ronchey che le rappresenta e difese dall'Avv. Luigi Grispigni per delega in calce all'atto riassuntivo del giudizio del 5 gennaio 1957, convenute comparse.

FATTO: 11 Consiglio Comunale di Marta, con deliberazione in data 22 agosto 1925, statuiva di denunciare al Commissariato del Lazio-Umbria-Marche e Toscana per la liquidazione degli usi civici agli effetti dell'art. 2 del regio decreto 22 maggio 1924 n. 751, (e della circolare 31 luglio 1925 n. 1541) quanto segue:

1) che la popolazione di Marta aveva e godeva l'esecuzione degli usi civici sulle terre di proprietà comunale;

2) che i Sigg. Carletti e De Parri, già proprietari rispettivamente primo della tenuta Mensa Vescovile, il secondo della tenuta Macchia di Marta e Colombello, erano addivenuti in confronto del Comune all'affrancazione degli usi civici che sulle dette loro tenute vantava la popolazione di Marta, cedendo ciascuno in corrispettivo al Comune una porzione delle stesse;

3) Che era desiderio e interesse del Comune stesso che il Commissario riferisse negli atti della Giunta d'Arbitri di Viterbo e presso altri ufficio Archivi di Stato, se i diritti della popolazione di Marta erano stati sufficientemente tutelati e, se ancora opportuno ed in tempo, provvedesse alla loro tutela e reintegrazione.

Tale delibera veniva comminata al Commissariato con foglio in data 19 settembre 1925.

Il Commissario, con decreto 8 giugno 1938 nominava l'Agr. Sante Castellani per l'istruttoria del caso. L'istruttore, con relazione presentata l'11 luglio 1940, accertava l'irregolarità dell'affrancazione della tenuta Cornosse, effettuata da Carletti Gorgonio con atti del notaio Borgassi del 6 maggio 1895, per non avere la stessa riportato l'omologazione della Giunta d'Arbitri, prescritta dalle disposizioni del testo unico della legge sugli usi civici 3 agosto 1891 n. 510, allora vigente. Accertava, altresì, che sulla tenuta Macchia di Marta, di proprietà De Parri, sussistevano ancora usi civici non affrancati e precisamente su di una zona, già di proprietà del Duca della Farnia, il diritto di legnatico e sfrondo e, su altra zona, i diritti di pascolo, di legnatico e sfrondo.

Con decreto 18 dicembre 1940 veniva quindi, ordinata la comparizione in giudizio di Carletti Ugo fu Gorgonio e De Parri Lauro fu Domenico, per sentire provvedere, in contraddittorio, sui pretesi diritti civici di pascolo e legnatico in favore della popolazione di Marta, sulle tenute Cornosse e Macchia. Il Comune di Marta faceva presente che la tenuta Cornosse apparteneva anche a Carletti Elvira fu Gorgonio e che dell'appezzamento distinto in catasto alla Sez. I, n. 395, vocabolo Valle Madonna, di tavole 13,20, era usufruttuaria Moretti Liberata fu Nazzareno. Aggiungeva il Comune che della tenuta Macchia risultavano proprietari De Parri Domenico, Elena, Filippo e Giov. Battista di Lauro, tutti minorenni sotto la potestà del padre De Parri Lauro fu Domenico. Disposta l'integrazione del contraddittorio, con ordinanza del 7 marzo 1941, la causa, avendo le parti manifestato il proposito di un bonario componimento, subiva numerosi rinvii finché,

fallite le trattative veniva spedita a sentenza all'udienza del 23 novembre 1946. Riportata sul ruolo per la sopravvenuta morte del decedente veniva nuovamente assegnata a sentenza all'udienza del 13 maggio 1950.

Con sentenza del 22 luglio - 15 settembre 1950 il Commissario così provvide:

I) Dichiarò estinta l'azione del Comune di Marta diretta al riconoscimento del diritto civico di pascolo, per la popolazione di Marta, nei confronti dei convenuti De Parri e in relazione alle terre di loro proprietà, nel contesto indicate;

II) Dichiarò parimenti estinta l'azione dal Comune stesso diretta al riconoscimento del diritto di legnatico nei confronti di detti convenuti Carletti e Moretti, in ordine alla tenuta denominata Cornosse o Mensa Vescovile;

III) Dichiarò ad ogni conseguenziale effetto di legge, la inefficacia giuridica dei due contratti, stipulati entrambi a ministero del notaio Borgassi, in data 6 maggio 1895, fra il Comune di Marta e Carletti Gorgonio, aventi il primo ad oggetto la cessione in proprietà del Carletti al Comune di parte di detta tenuta Cornosse o Mensa Vescovile ed il secondo la concessione in enfiteusi perpetua di altra parte della tenuta medesima;

IV) Assegnò al Comune di Marta, in corrispettivo dell'uso civico di pascolo, gravante sulla tenuta Cornosse o Mensa Vescovile il quarto in valore della stessa, ai sensi degli art. 5 e 6 della vigente legge sugli usi civici;

V) Disposero che, ad integrazione dell'assegnazione di cui sopra è detto fosse assegnata ad esso Comune di Marta altra zona da distaccare dalla tenuta di Cornosse di una estensione che corrispondesse, in unione a quella di cui al n. IV, alla zona passata in godimento alla popolazione del Comune, per effetto dei due rogiti dichiarati inefficaci. Disposero inoltre, che sulla parte eccedente il quarto di valore, e che fosse passata nei limiti di cui sopra al Comune, venisse fissato, a favore dei proprietari Carletti, un canone annuo ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 3 agosto 1891 n. 510;

VI) Dettò incarico all'Agr. Sante Castellani di procedere agli accertamenti occorrenti;

VII) Dichiarò compensate fra le parti tutte le spese del giudizio, ponendo quelle di sentenza e successive per 1/4 a carico del Comune e per 3/4 a carico dei Carletti in solido.

Questa sentenza venne appellata dal Comune di Marta, ma la Corte di Appello, Sezione Speciale Usi Civici, con sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 1953, confermò la decisione del Commissario; anche la Corte di Cassazione, adita dallo stesso Comune di Marta, rigettò il ricorso con sentenza del 28 aprile - 11 luglio 1955.

In esecuzione dell'incarico ricevuto con la citata sentenza commissariale, il perito Sante Castellani, dopo i necessari accertamenti, in data 17 luglio 1956 depositava e giurava la sua relazione nella Segreteria di questo Commissariato.

A seguito di che, Carletti Elvira e Carletti Angela Maria, quest'ultima anche quale erede di Carletti Anita, con ricorso in data 5 gennaio 1957, diretto a questo Commissariato, chiedevano la riassunzione della causa per la definizione del giudizio. Il Commissario con decreto in pari data, ordinava la comparizione, per l'udienza del 9 febbraio successivo, del Comune di Marta e delle Signore Carletti Elvira ed Angela Maria, rimaste le sole interessate alla controversia,

Costituitesi le parti, la causa, dopo alcuni rinvii e nella non comparsa del Comune di Marta, veniva posta in decisione all'udienza del 13 luglio 1957 sulle conclusioni sopra trascritte.

DIRITTO: Osserva che dalla relazione del perito Castellani risulta che il complesso delle terre su cui grava l'uso civico di pascolo da liquidarsi nelle forme e nei modi di cui alla sentenza commissariale menzionata in narrativa, sono censite alla partita 310 del nuovo catasto rustico del Comune di Marta alla Ditta: « Comune di Marta livellario a Carletti Angela Maria fu Ugo in Chiarini per tre quarti - Carletti Elvira fu Gorgonio per un quarto », distinti come appresso:

Foglio 5 particella 49, 76, 86, 88, 92, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 262, 267, 272, 273, 274, 275; foglio 6

particelle 11, 12, 13, 14, 21, 24, 25, 26, 41, 44, 45; foglio 10 particelle 124, 125, 137, 140, 146, 154, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 216, 229, 230, 231, 234, 235, 236, 237; foglio 11 particelle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 95, 96, 97, 107, 108, 109, 120, 12h 122, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 150, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 204, 206, 207, 210, 211, foglio 14 particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 141, 142, 152, 153, 154, 155, 156, 168, 169, 170, 175, 202, 203, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 243, 262, 272; foglio 15 particelle. 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 140, 141, della superficie complessiva catastale di ettari 160.98.79 con una differenza di superficie in meno di ettari 0.99.52 rispetto a quella ceduta dai Sigg. Carletti al Comune di Marta con gli atti Borgassi del 6 maggio 1895 dichiarati inefficaci (e cioè Ha. 16.65.10 in affrancazione dell'uso civico di pascolo e Ha. 145.33.21 in enfiteusi, totale Ha. 161.98.31) in quanto occupata da strade di lottizzazione eseguite dal Comune di Marta dopo il 1895 e del valore di L. 40.495.775.

In tale valore sono compresi anche gli Ha. 0.99.52 sicché la valutazione si riferisce ad un comprensorio di Ha. 161.98.31 in quanto giustamente il perito ha ritenuto riportare la superficie del vecchio catasto per la considerazione che al momento della cessione da parte dei sigg. Carletti al Comune di Marta la differenza di superficie, che oggi si riscontra, era terreno coltivabile ed il Comune l'ha poi assoggettata, per sua comodità, a strade di lottizzazione.

Tenuto conto che, secondo quanto stabilito dalla citata sentenza commissariale, dal valore di L. 40.495.775 va prelevato un quarto in natura, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, il perito ha proposto che vengano assegnati al Comune di Marta in compenso dell'uso civico di pascolo Ett. 40, 48, 95 del valore di L. 10.122.375 distinti nel nuovo vigente catasto del Comune di Marta come appresso:

Foglio 14, particelle 62/b, 65, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 125, 127, 128, 129, 130, 141, 142, 152, 153, 154, 155, 156, 168, 169, 170, 175/b, 202, 203, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 243; foglio 15 particelle 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 140, 141. Tale comprensorio confina con la strada dei Carri; strada delle Monachelle, proprietà del Comune di Marta, proprietà Campanari, proprietà Parrocchia di S. Biagio, strada.

In conseguenza della cessione di cui sopra resta libera dagli usi la rimanente proprietà Carletti, censita al Catasto come appresso:

Particelle 49, 76, 86, 88, 92, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 262, 267, 272, 273, 274, 275; del foglio 5, le particelle 11, 12, 13, 14, 21, 24, 25, 26, 41, 44, 45; del foglio 6, le particelle 124, 125, 137, 140, 146, 154, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 216, 229, 230, 231, 234, 235, 236, 237; del foglio 10, le particelle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 95, 96, 97, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 150, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 204, 206, 207, 210, 211; del foglio 11 e le particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62/A, 63, 64, 97, 101, 126, 139, 175/A, 262, 272; del foglio 14 della superficie di Ett. 120.49.84, alla quale

aggiunta la superficie occupata dalle strade, non censita come terreno coltivabile di ett. 0.99.52 si hanno complessivamente ett. 121.49.36 del valore di L. 30.373.400

Tale comprensorio confina con la strada provinciale di Valentano, proprietà Angeloni, strada dei Carri, proprietà Mimmi, proprietà Sassari, proprietà Campanari, strada Pian dei Palazzi, proprietà Cherubini, strada Ausceglie, strada dei Carri, zona come sopra assegnata alla popolazione di Marta, proprietà Mucini, Scinga, Sabellotti e strada.

Poiché la sudescritta residua proprietà Carletti, dovrà, in esecuzione della prima volta menzionata sentenza commissariale, passare alla popolazione di Marta, ai sensi del capoverso dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in relazione all'art. 9 del regio decreto 3 agosto 1891, n. 510, il perito sulla base del valore delle terre rimaste libere ai Sigg. Carletti, ammontante a Lire 30.373.400, applicando su tale cifra il tasso legale del cento per cinque, ha determinato il canone annuo da pagarsi dal Comune di Marta in favore degli stessi Sigg. Carletti in L. 1.518.670.

Osserva che le parti non hanno mosso alcuna obiezione alle operazioni tecniche effettuate dal perito Castellani per l'accertamento della estensione, dei confini e del valore della proprietà Carletti soggetta agli usi civici, né sollevato alcuna contestazione in ordine alla proposta formulata dal perito stesso sulla quota da assegnare in concreto alla popolazione di Marta a compenso degli usi civici. né, ugualmente, ha alcuna obiezione da muovere il decidente in quanto i dati forniti ed i criteri tecnico-economici seguiti dal perito sono rispondenti ed esatti. Onde ritiene di omologare la perizia Castellani in ogni sua parte attribuendo al Comune di Marta ett. 40.48.95 a titolo di compenso, ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 di restanti Ett. 121.49.36, come sopra descritti e delimitati, in applicazione del capoverso dell'art. 7 della citata legge; questi ultimi mediante corresponsione da parte del Comune di Marta in favore dei Sigg. Carletti di un canone annuo di L. 1.518.670.

Circa la decorrenza di detto canone, poiché le terre trovansi già in possesso degli utenti del Comune di Marta, ritiene giusto fissarla dal giorno della notifica della presente sentenza, mediante pagamento da effettuarsi dal Comune di Marta in unica soluzione il 10 ottobre di ogni anno.

Ritiene superflua ogni statuizione circa la iscrizione ipotecaria a garanzia del canone richiesta dai Sign. Carletti, in quanto la iscrizione stessa compete per legge ed è facoltà del beneficiario del canone provvedervi nel tempo e nelle forme di cui all'art. 9 in relazione all'art. 6 del regio decreto 3 agosto 1891 n. 510.

Per ragioni di equità le spese del giudizio vanno compensate mentre quelle di sentenza e successiva a questa inerenti nonché quelle della perizia Castellani, già liquidate in L. 365.212, vanno poste per un quarto a carico del Comune di Marta, e per tre quarti a carico dei Carletti, in coincidenza delle rispettive quote di cointeressenza sulle terre oggetto della presente decisione.

L'esecutorietà è di diritto.

P.Q.M.

Il Commissario aggiunto uditi i procuratori delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, stabilisce come appresso:

Omologa la perizia dell'Agr. Castellani Sante depositata e giurata in questo Commissariato il 17 luglio 1956 ed in conseguenza, della tenuta denominata Cornosse o Mensa Vescovile, di proprietà delle Signore Carletti Elvira e Carletti Angela Maria, quest'ultima anche quale unica figlia ed erede di Carletti Anita, sita in territorio di Marta di Ett. 161.98.31, del valore complessivo di L. 40.495.775, gravata dall'uso civico di pascolo, ASSEGNA al Comune di Marta, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, le seguenti terre della tenuta suddetta distinte al nuovo vigente catasto rustico di Marta come appresso: Foglio 14, particelle 62/b, 65, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 125, 127, 128, 129, 130, 141, 142, 152, 153, 154, 155, 156, 168, 169, 170, 175/B, 202, 203, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 243, foglio 15 particelle 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81,

82, 83, 140, 141, della superficie complessiva di Ett. 40.48.95 e del valore di lire 10.122.375. Tale comprensorio confina: strada comunale dei Carri strada delle Monachelle, proprietà del Comune di Marta, proprietà Campanari, proprietà Parrocchia S. Biagio, strada.

Assegna, inoltre, allo stesso Comune di Marta, in applicazione del capoverso dell'art. 7 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, in relazione all'art. 9 del regio decreto 3 agosto 1891, n. 510, le seguenti *terre* della tenuta Cornosse o Mensa Vescovile affrancate dall'uso civico di pascolo sopraindicato, mediante la imposizione di un canone annuo di L. 1.518.670 (unmilioneecinquecento.. diciottomilaseicentosettanta) da pagarsi dal Comune di Marta ai Sigg. Carletti, in unica soluzione, il 10 ottobre di ogni anno e con decorrenza dalla notifica della presente sentenza da eseguirsi a norma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1930 n. 1078: Foglio 5 particelle 49, 76, 86, 88, 92, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 262, 267, 272, 273, 274, 275. Foglio 6 particelle: 11, 12, 13, 14, 21, 24, 25, 26, 41, 44, 45. Foglio 10, particelle: 124, 125, 137, 140, 146, 154, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 216, 229, 230, 231, 234, 235, 236, 237. Foglio 11, particelle: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 95, 96, 97, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 150, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 204, 206, 207, 210, 211,. Foglio 14, particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62/A, 63, 64, 97, 101, 126, 139, 175/A, 262, 272 della superficie complessiva di ett. 121.49.36 e del valore di L. 30.373.400. Tale comprensorio confina con la strada provinciale per Valentano, proprietà Angeloni, strada dei Carri, proprietà Mimmi, Sassari, Campanari, strada Pian dei Palazzi, proprietà Cherubini, strada Ausceglie, strada dei Carri, zona come sopra assegnata alla popolazione di Marta, proprietà Mucini, Scinga, Sabellotti e strada.

Dichiara compensate le spese del giudizio ponendo quelle della sentenza e successive ad essa inerenti e quelle della perizia dell'Agr. Castellani, già liquidate in L. 365.212, per un quarto a carico del Comune di Marta e per tre quarti a carico dei Sigg. Carletti.

Esecutorietà come per legge.

Così deciso in Roma il 16 novembre 1957.

Il Commissario aggiunto: G. SCAVONETTO

Il Segretario: M. CORSI

La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria del Commissariato, oggi venticinque gennaio 1958. Il Segretario: M. CORSI. Registrata a Roma il 12 febbraio 1958 ti. 6861 Voi. 660 degli atti giudiziari. Esatte L. 1.056.755, da Carletti Elvira. Il Direttore: RICCARDO FERRI